



COMUNE DI BANCHETTE

Città metropolitana di Torino

Via Roma, 59 C.A.P. 10010 CF 84000990014 P.I. 01544560012

Telefono 0125-611615 int. 5

protocollo@comune.banchette.to.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- [Art. 1](#) - Oggetto del regolamento
- [Art. 2](#) - Finalità del servizio
- [Art. 3](#) - Istituzione e svolgimento del servizio
- [Art. 4](#) - Utenti del servizio

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

- [Art. 5](#) - Modalità di accesso
- [Art. 6](#) - Graduatorie

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

- [Art. 7](#) - Quote a carico degli utenti
- [Art. 8](#) - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
- [Art. 9](#) - Modalità di pagamento

TITOLO IV NORME FINALI

- [Art. 10](#) - Trattamento dati personali
 - [Art. 11](#) - Entrata in vigore
-

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti ai soggetti di cui al successivo art. 4;
 - b) i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio di cui alla precedente lettera a);

Art. 2 **Finalità del servizio**

E' finalità del servizio la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 4 possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti.

Art. 3 **Istituzione e svolgimento del servizio**

1. E' istituito il servizio di fornitura pasti. La Giunta comunale, tenuto conto delle necessità organizzative, può determinare periodicamente il numero massimo degli utenti ammissibili al servizio.
2. Il servizio è assicurato in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per tutto il periodo dell'anno ad esclusione dei festivi e prefestivi e delle chiusure scolastiche come da calendario pubblicato sul sito del Comune.
3. Il menù giornaliero, unico per tutti gli utenti del servizio, è quello predisposto per il servizio di refezione scolastica.
4. L'Ufficio preposto provvede:
 - a) a comunicare periodicamente al fornitore il numero dei pasti da preparare per gli utenti ammessi al servizio aggiornandolo, a seguito degli esiti dell'istruttoria di cui al terzo comma del successivo articolo cinque, delle avvenute cessazioni dal servizio e delle comunicazioni di cui al successivo comma otto;
 - b) alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.
5. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta o dolce.
6. Il servizio, tenuto conto delle caratteristiche dei richiedenti, prevede le seguenti modalità di erogazione:
 - a) il ritiro del pasto a cura dell'utente presso il Municipio o altra sede che verrà identificata e comunicata agli ammessi al servizio;
 - b) la consegna del pasto a domicilio, nel caso di particolari situazioni di difficoltà, segnalate all'atto della prenotazione e valutate di volta in volta dall'Ufficio preposto, che sarà effettuata:
 - mediante l'impiego di personale di ruolo del Comune;
 - attraverso associazioni del volontariato e altri enti del terzo settore;
 - mediante l'impiego degli addetti ai cantieri di lavoro;
 - mediante l'impiego dei volontari iscritti al Registro dei Volontari civici comunale;
7. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare entro il giorno 25 di ciascun mese la prenotazione dei pasti per il mese successivo;
8. Eventuali richieste di sospensione della fornitura del proprio pasto devono essere comunicate dagli utenti con almeno una settimana di anticipo.
9. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni di cui al precedente comma otto, l'Ufficio preposto provvede alla sospensione del servizio. In tali casi, le somme relative ai pasti non saranno rimborsate.

Art. 4
Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio tutti i Cittadini residenti nel Comune di Banchette che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni per l'Accertamento invalidità Civile da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
 - b) temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Socio Assistenziale In.Re.Te recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
 - c) necessità, attestata da parte del Servizio Socio Assistenziale In.Re.Te, di supporto nella preparazione dei propri pasti.
2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.
3. La mancanza o il venire meno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio.

TITOLO II
AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 5
Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati.
2. La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'Ufficio preposto utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Comune.
3. Entro 15 giorni dalla acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta di cui al precedente comma uno, l'Ufficio preposto provvede all'istruttoria della stessa attraverso la richiesta, quando necessario, di apposita relazione da parte del servizio di assistenza sociale ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo quattro.
4. Il Responsabile dei Servizi Generali decide in merito disponendo l'attivazione del servizio secondo una delle modalità indicate al sesto comma del precedente articolo tre o comunicando per iscritto al richiedente l'eventuale diniego, motivandolo.
5. Ai fini dell'istruttoria di cui al precedente comma tre l'Ufficio preposto può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.
6. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 6
Graduatorie

1. Nel caso in cui le richieste o le segnalazioni pervenute superino il numero massimo stabilito degli utenti ammissibili al servizio, il Responsabile dei Servizi Generali provvede alla predisposizione di una graduatoria di ammissione assegnando, a ciascun richiedente in possesso dei requisiti di cui all'articolo quattro, i punteggi, tra loro cumulabili, previsti nella tabella "A" allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'ammissione avviene, a parità di punteggio, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) soggetti rientranti nella fascia di reddito A di cui alla tabella "B";
 - b) soggetti rientranti nella fascia di reddito B di cui alla tabella "B";
 - c) soggetti cui sono stati assegnati i punteggi di cui al punto 3 della tabella "A";
 - d) soggetti cui sono stati assegnati i punteggi di cui al punto 2 della tabella "A";
 - e) soggetti con maggiore anzianità anagrafica.
 - f) soggetti rientranti nella fascia di reddito C di cui alla tabella "B".
3. In caso di richieste provenienti da coppie viene considerato, ai fini dell'ammissione al servizio di entrambi i componenti, il punteggio più favorevole tra quelli totalizzati dai suoi componenti.

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Art. 7 Quote a carico degli utenti

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a sostenere le spese tramite il pagamento del costo del pasto, che sarà pari a quello richiesto dalla ditta appaltatrice del servizio.
2. La Giunta comunale potrà adottare apposita deliberazione per disporre la compartecipazione alla spesa, riconoscendo un contributo compensativo a favore delle persone in particolare stato di disagio economico, nel limite di spesa complessivo previsto a bilancio. I criteri e le modalità saranno meglio definiti dalla Giunta comunale nello stesso atto deliberativo.

Art. 8 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. L'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione economica dei soggetti che intendono richiedere la suddetta prestazione.
2. Ai sensi del D.Lgs 31.3.98 n° 109 e s.m.i., la valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare.

Art. 9 Modalità di pagamento

1. Il pagamento del costo del servizio di cui al precedente articolo sette deve essere effettuato, anticipatamente, attraverso:
 - bollettini di c.c.p. emessi dall'Ufficio competente;
 - bonifico bancario;
 - altri metodi di pagamento comunicati dall'Ufficio competente.
2. Gli utenti, al fine di comprovare l'avvenuto pagamento, dovranno recapitare la ricevuta dello stesso all'Ufficio competente o, in caso di impossibilità, comunicare anche telefonicamente l'avvenuto pagamento;
3. In caso di mancato pagamento della quota il servizio sarà sospeso.
4. Nel caso di non fruizione del servizio è previsto il rimborso della somma anticipata se, a seguito istruttoria, risulti rispettato tutto quanto disposto dal presente regolamento.

**TITOLO IV
NORME FINALI**

**Art. 10
Trattamento dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, si informa che il titolare dei dati personali è il Comune di Banchette - Via Roma, 59 - 10010 Banchette (TO). L'informativa completa con: finalità, modalità di trattamento, addetti incaricati al loro trattamento, soggetti ai quali possono essere comunicati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi e diritti che possono essere esercitati ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del citato GDPR è disponibile sul sito istituzionale www.comune.banchette.to.it nella sezione Privacy.

**Art. 11
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.